Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 settembre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 1593.
Determinazione dell'inizio del ciclo di operazioni militari aeronautiche importanti nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Commissariale in data 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, e l'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I fatti d'arme aeronautici svoltisi o che si svolgeranno nell'Africa Orientale Italiana a partire dal 6 maggio 1936-XIV, fino alla data del 31 dicembre del corrente anno 1937-XVI, sono considerati avvenuti in ciclo di operazioni militari aeronautiche importanti nelle Colonie, agli effetti dell'applicazione dell'art. 68 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, quale fu sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, e dell'art. 101, 2° comma, del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, *foglio* 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1594.

Riunione dei comuni di Bernate Rosales e di Casnate, in provincia di Como, in unico Comune denominato « Casnate con Bernate ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande in data 9 aprile c. a. con le quali i podestà di Bernate Rosales e di Casnate hanno concordemente richiesto, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 23 e 24 settembre 1935-XIII, che quei Comuni siano riuniti in unico Comune con denominazione « Casnate con Bernate » e sede municipale a Casnate;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Como in adunanza 30 dicembre 1936-XV;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 8 giugno corrente anno, s'intende nel presente decreto integralmente riportato;
Veduti gli articoli 30, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bernate Rosales e di Casnate, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune con denominazione « Casnate con Bernate » e sede municipale a Casnate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, *foglio* 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 1595.

Emissione di speciali francobolli commemorativi della Mostra Augustea della Romanità indetta in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;
Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1153, che disciplina la emissione di carte valori postali commemorative;
Riconosciuto opportuno di emettere una serie speciale di francobolli a ricordo della Mostra Augustea della Romanità indetta in Roma;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di francobolli commemorativi della Mostra Augustea della Romanità indetta in Roma, nei seguenti valori:

a) Per il pagamento delle tasse postali in genere:
da L. 0,10;
» » 0,15;
» » 0,20;
» » 0,25;
» » 0,30;
» » 0,50;
» » 0,75;
» » 1,25;
» » 1,75 (+ L. 1 di sopraprezzo);
» » 2,55 (+ L. 2 di sopraprezzo).

b) Per il pagamento della sopratassa di trasporto aereo:
da L. 0,25;
» » 0,50;
» » 0,80;
» » 1 — (+ L. 1 di sopraprezzo);
» » 5 — (+ L. 1 di sopraprezzo).

Art. 2.

La vendita al pubblico dei francobolli di cui all'articolo precedente, verrà iniziata appena possibile e cesserà il 31 dicembre 1938-XVII, mentre la loro validità per il pagamento delle tasse postali e della sopratassa di trasporto aereo avrà termine il 30 aprile 1939-XVII.

I francobolli stessi non saranno ammessi al cambio.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli indicati negli articoli precedenti.

Art. 4.

La Direzione generale delle poste e dei telegrafi è autorizzata a stipulare col Comitato organizzatore della Mostra sopra specificata apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti ai francobolli con sopraprezzo indicati nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Marsala, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 1596.

Modificazione del secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, recante varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1936, n. 237, riguardante l'ordinamento del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, recante varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Ritenuta l'opportunità di modificare il 2° comma dell'articolo 8 del predetto R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il posto di grado 5° previsto dal primo comma del presente articolo sarà conferito secondo le norme generali vigenti ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Marsala, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV, n. 1597.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione del Regio educatorio dei sordomuti di Modena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 6 dello statuto organico del Regio educatorio dei sordomuti di Modena, approvato con R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2625, che stabilisce che i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

Visto che con il 30 aprile 1937 si è compiuto il triennio dalla costituzione dell'attuale Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° maggio 1937-XV è ricostituito il Consiglio di amministrazione del Regio educatorio dei sordomuti di Modena ed è nominato presidente per un triennio dalla data suddetta il prof. comm. Riccardo Simonini, direttore della Clinica pediatrica della Regia università di Modena, il quale ha già ricoperta la carica di presidente del predetto Consiglio di amministrazione per il triennio compiutosi il 30 aprile 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1937 Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 73. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 settembre 1937 XV.

Approvazione delle nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa dei dazi doganali.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nelle quali è stabilito che il valore ufficiale, per i prodotti compresi nelle dette voci, deve essere fissato periodicamente;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, con il quale furono introdotte modificazioni alla tariffa dei dazi doganali, disponendo — tra l'altro — che i prodotti già nominati specificatamente nella sottovoce 658-*a*-2 e tassati in base al peso fossero, invece, compresi nella sottovoce 658-*a*-5 riferentisi agli « Oli essenziali e essenze, non nominati » e tassati mediante una percentuale sul relativo valore ufficiale;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1927 con il quale fu disposto che i prodotti compresi nella voce 658, lettera *a*, numeri 2 e 3 della tariffa venissero tassati mediante l'applicazione di una percentuale sul valore ufficiale dei prodotti medesimi;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1467, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2386, con il quale furono approvati gli Accordi italo-elvetici del 20 giugno 1936;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1934, che ha approvato i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa doganale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate — in sostituzione di quelle annesse al decreto Ministeriale 11 dicembre 1934 — le tabelle *A, B, C, D* allegate al presente e firmate dal Ministro per le finanze, indicanti i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle voci di tariffa rispettive.

Art. 2.

Per i seguenti prodotti, i valori stabiliti con l'allegata tabella *C* si applicano alle importazioni effettuate dal 1° luglio 1936:

Alcole anisico, Alcole fenilpropilico, Aldeide alfa amilcinnamica, Aldeide fenilacetica dimetilacetale, Mentone 1, Metaossiacetofenone, Acetato di bornile, Benzoato di benzile, Benzoato di isobutile, Formiato di citronellile, Formiato di geranile, Formiato di feniletile, Isobutirrato di linalile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO *A.*

VOCE 658-*a* 2, 3, 5.

Oli essenziali ed essenze, non deterpenati, di chiodi di garofano, di menta e non nominati.

	Valore per Kg. — Lire
Olio essenziale di angelica	1.500
Id. di anice comune	35
Id. di badiana	18
Id. di cajeput	18
Id. di camomilla comune	800
Id di camomilla romana	1.300
Id. di cananga	95
Id. di cannella di Ceylan	250
Id. di cannella di China	35
Id. di cardamomo	700
Id. di carvi	120
Id. di citronella	12
Olio essenziale di eucalipto	10
Id. di finocchio	45
Id. di garofano chiodi	40
Id. di geranio	170
Id. di ginepro	40
Id. di lavanda	300
Id. di legnocedrino	16
Id. di legno sandalo Indie orientali	200
Id. di legno sandalo Indie occidentali	90
Id. di lemongrass	16
Id. di linaloe di Brasile o di Gujana	50
Id. di linaloe giapponese	12
Id. di macis	75
Id. di menta	130
Id. di neroli	1.200
Id. di origano	35
Id. di patsciuli	120
Id. di petitgrain	40
Id. di rosmarino	40
Id. di salvia comune	35
Id. di salvia sclarea	650
Id. di senape	125
Id. di spigo	30
Id. di timo	30
Id. di vetiver	250
Id. di ylang-ylang	250
Oli essenziali altri	200

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO *B.*

VOCE 658-*b*.

Olî essenziali ed essenze, deterpenati.

	Valore per Kg. — Lire
Olio essenziale di anice comune	90
Id. di anice stellato (badiana)	90
Id. di arancio amaro	1.500
Id. di arancio dolce	1.500
Id. di bergamotto	230
Id. di cannella di Ceylan	600
Id. di cannella di China	80
Id. di cedro	400
Id. di lavanda	500
Id. di limone	300
Id. di mandarino	4.000
Id. di menta	180
Id. di neroli	6.000
Id. di petitgrain	100
Id. di rosa	8.000
Id. di rosmarino	150
Oli essenziali ed essenze deterpenati, altri	350

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO *C.*

VOCE 661.

Profumi sintetici e costituenti di essenze, non nominati (1).

	Valore per Kg. — Lire
Acetofenone	55
Acido fenilacetico	40
Alcole anisico	170
Id. benzilico	15
Id. cinnamico	65
Id. feniletilico	80
Id. fenilpropilico	100
Aldeide alfa amilcinnamica	110
Id. anisica	70
Id. fenilacetica	120
Id. fenilacetica dimetilacetale	90
Anetolo	50
Bromostirolo	85

	Valore per Kg. — Lire
Citrale	110
Citronellale	45
Citronellolo	65
Cumarina	85
Eliotropina	60
Eucaliptolo	25
Eugenolo	80
Geraniolo	65
Idrossicitronellale	95
Ionone	160
Isoeugenolo	90
Linalolo	70
Mentolo	250
Mentone 1	120
Metaossiacetofenone	70
Muschio artificiale	100
Safrolo	15
Terpineolo	20
Timolo	50
Vaniglina	160
Profumi sintetici e costituenti di essenze, altri (2)	200

(1) Vedi clausole del Protocollo addizionale italo-elvetico del 20 giugno 1936 a note (7 e 2) alle voci 660 e 661 della tariffa.

(2) Per effetto del Protocollo addizionale italo-elvetico del 20 giugno 1936 i seguenti prodotti sono da sdoganare sulla base del valore ufficiale stabilito per i « profumi sintetici e costituenti di essenze, *altri* »: aldeide cinnamica, benzilidenacetone, borneolo, metilnaftilchetone cristallizzato, metilnaftilchetone liquido. Vedi note (7 e 2) alle voci 660 e 661 della tariffa.

Prodotti ammessi al trattamento convenzionale stabilito per la voce 661 giusta Protocollo addizionale italo-elvetico del 20 giugno 1936 (1).

	Valore per Kg. — Lire
Acetato di bornile	35
Id. di geranile	65
Id. di linalile	75
Id. di terpenile	30
Benzoato di benzile	25
Id. di isobutile	35
Cinnamato di etile	70
Id. di metile	70
Etere difenilico	22
Formiato di citronellile	80
Id. di geranile	115
Id. di feniletile	80
Isobutirrato di linalile	145
Nerolina	27
Ossido di fenile (v. etere difenilico).	
Salicilato di amile	30
Id. di metile	15
Yara-yara	28
Acetato di benzile Antranilato di metile Benzoato di metile	Valore ufficiale dei « Profumi sintetici e costituenti di essenze, *altri* » (1).

(1) Vedi note (7 e 2) alle voci 660 e 661 della tariffa.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO *D.*

VOCE 667.

Alcaloidi non nominati e loro sali (compresi i glucosidi e i principi attivi e amari assimilati dal Repertorio agli alcaloidi).

	Valore per Kg. — Lire
Aloina	120
Apomorfina idroclorato	12.000
Atropina	2.000
Id. salicilato	1.900
Id. solfato	1.700
Berberina idroclorato	650
Id. solfato	650
Brucina	180
Id. idroclorato	150
Id. nitrato	150
Id. solfato	150
Caffeina	60
Id. benzoato	50
Id. citrato	50
Id. idrobromato	50
Id. salicilato	50
Id. e sodio benzoato	50
Id. e sodio salicilato	50
Id. valerianato	120
Cantaridina	13.700
Capsicina	170
Cocaina	5.650
Id. idroclorato	5.260
Codeina	2.500
Id. fosfato	2.200
Id. idroclorato	2.500
Id. solfato	2.500
Colchicina e suoi sali	18.500
Diacetilmorfina e suoi sali	3.500
Digitalina amorfa	7.500
Id. cristallizzata	230.000
Emetina idrobromato	5.650
Id. idroclorato	6.000
Efedrina	920
Id. idroclorato	900
Id. solfato	900
Eserina	14.400
Id. (sali di)	8.600
Etilmorfina idroclorato	3.000
Giusquiamina e suoi sali	3.000
Idrastina e suoi sali	18.000
Idrastinina e suoi sali	8.000
Joimbina idroclorato	1.200
Morfina	3.800
Id. (sali di)	3.000
Omatropina e suoi sali	3.500
Papaverina e suoi sali	2.000
Pelletterina solfato	15.000
Id. tannato	6.000
Pilocarpina	2.150
Id. idroclorato	1.500
Id. nitrato	1.500
Saponina	50
Scopolamina e suoi sali	10.000
Solanina	8.400
Id. idroclorato	10.000
Sparteina solfato	350
Stricnina	400
Id. arseniato	380
Id. bisolfato	380
Id. fosfato	380
Id. idroclorato	380
Id. ipofosfito	380
Id. nitrato	380
Id. solfato	380
Teobromina	50
Id. e sodio acetato	40
Id. e sodio salicilato	40
Veratrina	700
Alcaloidi, loro sali, glucosidi, principi attivi amari, non nominati, altri	2.500

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(3304)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1937-XV.

Nomina del funzionario incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti della Lotteria ippica di Merano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 748, convertito in legge con la legge 26 marzo 1936-XIV, n. 597, relativo all'istituzione di una Lotteria ippica annuale a favore delle Opere assistenziali del Regime;

Visto il decreto 15 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno successivo, con cui è stato approvato il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria predetta per l'anno 1937-XV;

Visto il decreto in data 9 settembre 1937-XV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che fissa la data di estrazione della Lotteria;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze (Servizi del lotto) che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento medesimo;

Decreta:

Il cav. uff. dott. Domenico Gallo, capo sezione nel Ministero delle finanze (Servizi del lotto e lotterie) è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti e di abbinamento ai numeri estratti dei nomi dei cavalli iscritti alle corse, nei giorni prestabiliti, a' sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento sulla Lotteria ippica, manifestazione 1937-XV, e degli articoli 95 e 96 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

In caso di impedimento del detto funzionario è delegato il 1° segretario del Ministero delle finanze cav. dott. Leopoldo Moschetto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 16 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(3319)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1937-XV.

Disposizioni relative alla vendita dei biglietti e alla raccolta delle matrici dei biglietti venduti della Lotteria ippica di Merano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 748, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 597, relativo alla istituzione di una Lotteria ippica annuale a favore delle Opere assistenziali del Regime;

Visto il decreto 16 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno successivo, con cui è stato approvato il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria predetta per l'anno 1937-XV;

Visti gli articoli 1, 9, 11, 13 e 14 del regolamento suddetto;

Ritenuto che occorre per la manifestazione in corso rendere noto il giorno delle corse, cui la Lotteria stessa è collegata, nonchè di stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti nel Regno, nell'A.O.I., nella Colonia e nei Possedimenti italiani e quella di estrazione dei numeri dei biglietti e di abbinamento dei nomi dei cavalli iscritti ai numeri estratti;

Ritenuta, inoltre, l'opportunità di continuare la vendita dei biglietti per il maggiore tempo possibile, abbreviando i termini stabiliti per la resa e la raccolta delle matrici dei biglietti venduti e per l'invio di esse al Ministero delle finanze dopo la chiusura, la quale deve essere fissata correlativamente alla data delle corse ed a quella dell'estrazione;

Ritenuta, infine, l'opportunità che l'estrazione per l'abbinamento dei nomi dei cavalli ai numeri dei biglietti sorteggiati, avvenga, anzichè prima, subito dopo le corse;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria ippica nazionale a favore delle Opere assistenziali del Regime per l'anno 1937-XV è collegata alle corse che avranno luogo in Merano il giorno 3 ottobre 1937-XV in cui si disputerà il « Gran Premio ».

La chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria predetta è fissata nel Regno alla mezzanotte del 20 settembre 1937-XV, tranne nella città di Merano, in cui la vendita cesserà alla mezzanotte del 28 detto mese.

Nell'A.O.I., nella Libia e nelle Isole Italiane dell'Egeo è conferita facoltà a ciascun Governo di stabilire direttamente la data di cessazione della vendita nel territorio della propria circoscrizione, in modo però che l'ultimo piego delle matrici dei biglietti venduti pervenga al Ministero delle finanze non oltre il termine stabilito col primo comma dell'articolo seguente.

Art. 2.

Le matrici dei biglietti venduti nel Regno, nelle Colonie e Possedimenti Italiani, non restituite già a' sensi dell'art. 9 del regolamento sulla Lotteria, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Servizi del lotto - non oltre il 25 settembre 1937-XV, per il tempestivo controllo ed archiviamento onde concorrere all'estrazione dei premi.

Le matrici dei biglietti venduti nella città di Merano, non restituite precedentemente ai sensi del regolamento della Lotteria, debbono essere consegnate non oltre le ore 12 del 29 settembre 1937-XV al Comitato di direzione od al Sottocomitato incaricato del controllo sulle operazioni di estrazione dei premi in detta città.

Art. 3.

L'estrazione dei numeri dei biglietti, di cui al 1° comma dell'art. 13 del regolamento sulla Lotteria, avrà luogo in Merano in pubblico locale, ferme le formalità prescritte, nei giorni 30 settembre e 1°-2 ottobre 1937-XV.

L'estrazione per l'abbinamento dei nomi dei cavalli ai numeri estratti, di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del regolamento medesimo, avverrà, ferme le formalità e modalità stabilite, nell'ippodromo di Merano il 3 ottobre 1937-XV immediatamente dopo lo svolgimento delle corse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 9 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(3320)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 22 settembre 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale indetta in Roma nell'anno 1941-XX e l'espansione della città di Roma verso il mare e sono state stabilite le norme di attuazione.

(3327)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 22 settembre 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1512, che proroga il termine e le agevolazioni fiscali del piano regolatore delle vie S. Tommaso, Bertola e Mercanti e degli isolati S. Aventino e Sant'Eusebio della città di Torino.

(3328)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali su titolo Consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 19.

E' stata chiesta la conversione in prestito redimibile 3,50 % (1934) del certificato ex cons. 5% n. 020197 di L. 200 di rendita annua intestato a Terruli Francesco di Giovanni, domiciliato in New York.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3 e 4 pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si darà corso alla chiesta operazione di conversione con consegna del corrispondente certificato del P. Red. 3.50 % all'avente diritto.

Roma, addì 17 settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3301)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

Media dei cambi e dei titoli

del 23 settembre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94, 18
Francia (Franco)	65, 25
Svizzera (Franco)	436, 50
Argentina (Peso carta)	5, 715
Austria (Shilling)	3, 5791
Belgio (Belga)	3, 1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 39
Danimarca (Corona)	4, 2045
Germania (Reichsmark)	7, 6336
Jugoslavia (Dinaro)	43, 70
Norvegia (Corona)	4, 732
Olanda (Fiorino)	10, 49
Polonia (Zloty)	359, 30
Romania (Leu)	13, 9431
Svezia (Corona)	4, 856
Turchia (Lira turca)	15, 102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5, 6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16, 92
Rendita 3,50% (1906)	73, 20
Id. 3,50% (1902)	71, 70
Id. 3,00% (Lordo)	52, 60
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72, 125
Rendita 5% (1935)	93, 425
Obbligazioni Venezie 3,50%	88, 925
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	102, 55
Id. id. 5% - Id. 1941	102, 85
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92, 375
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92, 325
Id. id. 5% - Id. 1944	98, 25

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli fra laureati in ingegneria aeronautica per l'assunzione di un allievo ispettore aeronautico presso il Registro Italiano navale ed aeronautico.

Il Registro Italiano navale ed aeronautico bandisce un concorso per titoli tra cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica per l'assunzione di un allievo ispettore aeronautico da ammettere nel personale tecnico di ruolo dopo sei mesi di servizio in prova.

Possono partecipare al concorso gli ingegneri aeronautici di età non superiore ai 30 anni alla data del presente bando. Tale limite è elevato sino ad un massimo di quattro anni per gli inscritti al P. N. F. in data anteriore al 28 ottobre 1922 e sino ad un massimo di anni cinque per gli ex combattenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il termine di 45 giorni decorrenti alla data di comunicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'Ufficio di Presidenza del Registro Italiano navale ed aeronautico (via Nazionale, 163) domanda in carta libera debitamente firmata e corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità del Partito Nazionale Fascista dal quale risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al P. N. F., nonchè la data di prima inscrizione;

c) diploma originale di laurea aeronautica, ovvero copia autentica;

d) certificato comprovante le votazioni ottenute nel triennio di applicazione, e negli esami di specializzazione aeronautica, ed il voto riportato nell'esame di laurea;

e) documento comprovante l'esito favorevole dell'esame di Stato, per quegli ingegneri che hanno conseguito la laurea in tale regime;

f) certificati comprovanti altri studi eventualmente fatti, cariche ricoperte, opere o memorie pubblicate, ed ogni altro titolo e documento che il concorrente crederà utile produrre, nel proprio interesse, per provare la propria capacità tecnica, scientifica e pratica in materia aeronautica;

g) certificati comprovanti la conoscenza di lingue straniere, ovvero, in mancanza di questi, dichiarazione attestante le lingue che il concorrente conosce;

h) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano ed ha pieno godimento dei diritti politici;

i) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

l) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente è domiciliato;

m) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

n) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune di domicilio;

o) dichiarazione di impegno al volo e di impegno al conseguimento del brevetto di pilota.

I certificati di cui alle lettere *h*), *i*), *l*), dovranno essere presentati in forma autentica e debitamente legalizzati e non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente bando.

La Commissione giudicatrice dopo l'esame dei titoli presentati, e dopo avere sottoposto i concorrenti pei quali lo ritenga opportuno alle conversazioni che riterrà del caso, determinerà in ordine graduatorio di merito i concorrenti riconosciuti idonei.

A parità di altre condizioni sarà data la precedenza ai decorati al valor militare, agli inscritti al P. N. F. in data anteriore al 28 ottobre 1922, agli ex combattenti, ed a coloro che risulteranno in possesso del brevetto di pilota aviatore. Saranno inoltre osservati i diritti e le preferenze stabiliti nelle norme vigenti per determinate categorie di personale.

Dalla terna che risulterà in testa alla graduatoria, al primo sarà assegnato il posto messo a concorso e gli altri due potranno venire assunti, senza indire altri concorsi, se nel termine di 12 mesi dalla data di scadenza del presente concorso si verificasse la necessità di altre assunzioni di allievi ispettori aeronautici.

L'allievo ispettore assunto presterà sei mesi di servizio in prova nel personale non di ruolo a retribuzione fissa, e durante tale periodo di prova potrà, ad insindacabile giudizio del Comitato direttivo, essere in qualunque momento dispensato dal servizio. Com-

piuti con buon esito i sei mesi di prova, egli sarà assunto in ruolo mantenendo per i successivi 18 mesi la qualifica di allievo ispettore. Tale periodo potrà essere ridotto in relazione alla competenza dimostrata dal funzionario su speciale proposta del direttore generale ed apposito deliberazione del Comitato direttivo.

Nel periodo di sei mesi di prova sarà assegnata all'allievo ispettore assunto, la retribuzione annua di L. 11.664 (ridotta di un quarto se destinati a prestare servizio nella sede di sua abituale dimora).

Al passaggio in ruolo (da aver luogo dopo i sei mesi di prova) si inizia la carriera ordinaria con lo stipendio annuo di L. 11.664 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 3499. Totale L. 15.163.

Lo stipendio iniziale sarà elevato da L. 11.664 a L. 13.763 per quei funzionari che rivestano il grado di ufficiale di complemento del Genio aeronautico ovvero abbiano prestato servizio con responsabilità direttive ed esecutive in cantieri o stabilimenti aeronautici: stipendio iniziale che col supplemento di servizio attivo forma competenza globale di L. 17.845 annue.

Compete inoltre l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti statali e l'indennità aeronautica di L. 418.

La carriera ordinaria consente al funzionario di raggiungere, dopo 22 anni di servizio di piena soddisfazione dell'Istituto, con la qualifica di ispettore principale, competenze globali di circa L. 37.000 oltre la suddetta indennità di volo ed eventuali assegni di operosità e di rendimento.

Il personale di ruolo fruisce del trattamento di quiescenza.

Gli assegni indicati sono lordi di ricchezza mobile (8 per cento).

I concorrenti potranno prendere visione dei regolamenti che disciplinano la carriera del personale, ed il suo trattamento economico presso le sedi dell'Istituto.

La nomina della terna risultante in testa alla graduatoria è subordinata al favorevole esito dell'accertamento sanitario, al quale i relativi componenti saranno sottoposti a cura dell'Istituto ed alla ratifica del Ministero dell'aeronautica.

Oltre alle condizioni generali di sana e robusta costituzione, in particolare per rispondere alle necessità del servizio si richiede:

a) attitudine a sostenere variazioni notevoli di temperatura;
b) assenza di obesità;
c) assenza di ernie;
d) vista buona, pure usando lenti di non più di tre diottrie negative;
e) percezione perfetta dei colori;
f) udito normale;
g) olfatto normale;
h) sistema nervoso integro;
i) assenza di vertigini o lipotimie;
l) piena attitudine a sopportare quote elevate e rapidi sbalzi di quota nelle prove di volo;
m) perfezione degli organi respiratori.

Ai candidati che la Commissione giudicatrice chiamerà a Roma per le conversazioni accennate nel presente bando, quando non residenti in Roma, verrà rimborsata la spesa del viaggio di andata e ritorno in 2ª classe dall'attuale domicilio.

(3315)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a 6 posti di alunno d'ordine nelle Capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1258;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e relative norme integrative;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni e aggiunte;

Visto il R. decreto 9 giugno 1936, n. 257;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1937 al registro n. 30, Marina mercantile, foglio n. 9, col quale venne indetto il concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine nelle Capitanerie di porto;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, nominata con decreto Ministeriale 2 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 16 dello stesso mese ed anno, al registro n. 30, Marina mercantile, foglio n. 302;

Vista la graduatoria dei vincitori del concorso formata dalla predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine nelle Capitanerie di porto (grado 13°) indetto col sopracitato decreto Ministeriale 7 gennaio 1937:

1. Mistretta Angelo	con punti	17,50
2. Frassani Mario	» »	16,50
3. Testa Domenico	» »	16 —
4. Lastaria Giuseppe	» »	15,66
5. Brenci Ettore	» »	14,66
6. Cerchia Pasquale	» »	13,33
7. Bonfiglio Emilio	» »	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Mistretta Angelo.
2. Frassani Mario.
3. Testa Domenico.
4. Lastaria Giuseppe.
5. Brenci Ettore.
6. Cerchia Pasquale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(3322)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione della tabella di classificazione dei vincitori e degli idonei del concorso a 5 posti di allievo istitutore nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1937, registro 5, foglio 28, col quale venne indetto un concorso a 5 posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori;

Visti i Regi decreti 13 dicembre 1933, n. 1706, e 5 luglio 1934, n. 1176;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 1° e 7 luglio 1937, registrati alla Corte dei conti l'8 e 9 luglio 1937, registro 7, foglio 238 e 253;

Decreta:

È approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori e degli idonei del concorso a 5 posti di allievo istitutore nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori (gruppo *B*):

1° Ricciuto Francesco;
2° Carulli Giovanni;
3° Magliulo Roberto;
4° Ricciardi Carlo;
5° Carli Ferdinando.

I seguenti sono stati dichiarati idonei:

1° Ragu a Benvenuto;
2° Capozzi Natale;
3° Russo Giuseppe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(3321)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.